

18977122

P.U. 19.05.2022
N. R.G. 28420/2019
Pres. De Stefano
Est. Spaziani



ORIGINALE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

20 201

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCO DE STEFANO

Presidente

CRISTIANO VALLE

Consigliere

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

STEFANO GIAIME GUIZZI

Consigliere

PAOLO SPAZIANI

Consigliere - Rel.

OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE
DI COEREDE
ESCLUSIVAMENTE
INTIMATO

Ud. 19/05/2022 PU
Cron. 18977
R.G.N. 28420/2019

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28420/2019 R.G., proposto da:

Angela , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
n.7, presso lo Studio dell'Avvocato Stefania ,
che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Savino
Massimo , in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione;
- ricorrente -
contro

ALLIANZ s.p.a.

- intimata -

Avverso la sentenza n. 733/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 21 marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19
maggio 2022 dal Consigliere Paolo SPAZIANI.

2022
1060

FATTI DI CAUSA

Il 15 marzo 2015 la Allianz s.p.a. notificò ad Angela , figlia ed erede di Ruggiero , un atto di precetto con cui le intimava il pagamento della somma di Euro 5.407,00, pari alle spese processuali dovute dal suo genitore alla Ras Assicurazioni s.p.a., sulla base di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani.

L'opposizione all'esecuzione, proposta dalla precettata, fu respinta dal medesimo tribunale e il gravame da essa interposto è stato in massima parte rigettato dalla Corte di appello di Bari, la quale, con sentenza del 21 marzo 2019, ha accolto solo la doglianza relativa alla eccessiva liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che sono state rideterminate in misura inferiore, con compensazione di quelle di appello.

Avverso questa sentenza Angela ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui non ha risposto l'intimata.

Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il Procuratore Generale, nella persona della dott. Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (*«violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dell'art.477 c.p.c. comma 1»*) Angela denuncia omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui aveva dedotto la violazione dell'art. 477, primo comma, c.p.c., per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, nell'ipotesi in

cui venga posto in esecuzione contro gli eredi il titolo ottenuto contro il defunto.

Evidenza che ella aveva avuto conoscenza della sentenza emessa nei confronti del suo dante causa in data 11 marzo 2015 e che il precetto le era stato notificato il 15 marzo successivo, quando erano trascorsi solo quattro giorni dal momento in cui aveva assunto la predetta cognizione.

1.1. Il motivo non può essere accolto.

Invero, l'opposizione fondata sulla nullità del precetto, per violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c., va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non già come opposizione all'esecuzione, poiché è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, che ha disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire *in executivis* (Cass.14/07/2015, n.14653).

Avendo natura di opposizione agli atti esecutivi (la decisione sulla quale è inappellabile), la doglianza di cui si lamenta la mancata disamina sarebbe stata comunque inammissibile nel giudizio di appello; pertanto, deve farsi applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale le esigenze, costituzionalmente rilevanti, di economia processuale e di ragionevole durata del processo escludono la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorché, pur essendosi verificata un'omessa pronuncia su un motivo di appello, la questione di diritto con esso posta sarebbe risultata comunque infondata o inammissibile, sicché il dispositivo della sentenza medesima risulta conforme a diritto nel punto in cui ha disatteso il gravame in relazione al motivo non esaminato (Cass., Sez. U, 07/05/2019, n. 11933).

2. Con il secondo motivo [*«violazione di legge art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 (art.12 delle preleggi, art. 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116*



c.p.c. e 132 c.p.c. comma IV, art. 157 c.p.c., comma II»)], Angela critica la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che essa non avrebbe impugnato il capo di sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato tardivo il rilievo in ordine all'illegale addebito dell'IVA sulle somme precettate.

Sulla premessa che la parte processuale vittoriosa, che ha la facoltà di detrarre l'IVA relativa alle spese legali liquidate in sentenza, non potrebbe addebitarla alla parte soccombente che sia una persona fisica, la ricorrente evidenzia che ella aveva rilevato tale non addebitabilità con eccezione formulata al verbale della prima udienza utile successiva alla costituzione in giudizio di Allianz s.p.a., avvenuta alla prima udienza di comparizione, e aggiunge che aveva successivamente impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui la sua eccezione era stata dichiarata tardiva. Sostiene, infine, che, in ogni caso, l'eccezione medesima sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio.

2.1. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. U, 23/07/2019, n. 19889; Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; da ultimo, Cass. 22/03/2022, n. 9226), nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.

La circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che l'eccezione di illegale addebito dell'IVA sulla somma precettata fosse stata sollevata solo nel verbale d'udienza e non già con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, rendeva, dunque, la stessa inammissibile, sicché correttamente il giudice di merito l'ha ritenuta tardiva.



3. Con il terzo motivo [*«violazione di legge ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 (artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2714 c.c.)»*] la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ella non avesse contestato la circostanza che il cambio di denominazione della società precettante da Ras ad Allianz risalisse al 2007, né che il mandato sull'appello conferito al difensore concernesse anche il precetto opposto.

Ricorda che, invece, con specifica eccezione (anche questa formulata a verbale d'udienza) ella aveva contestato il mancato deposito in copia conforme sia della procura notarile di conferimento dei poteri al procuratore generale che aveva sottoscritto la procura *ad litem* in favore del difensore costituito di Ras s.p.a. (poi divenuta Allianz s.p.a), sia dell'atto notarile di fusione per incorporazione in base al quale Allianz s.p.a. era succeduta a Ras s.p.a. nei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Sostiene che, in accoglimento di tale eccezione, la costituzione della compagnia avrebbe dovuto reputarsi inesistente, non essendo stata dimostrata la successione di Allianz s.p.a. a Ras s.p.a. e non essendo stato provato *«il regolare passaggio dei poteri dal legale rappresentante sino all'avvocato costituito in giudizio»*, circostanza, tra l'altro, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non si confronta con l'ulteriore *ratio decidendi* posta dalla Corte di merito a fondamento del rigetto della doglianza relativa alla mancata prova della successione tra le due società, fondata sul rilievo che si tratterebbe di un fatto notorio. L'omessa impugnazione di questa seconda *ratio decidendi*, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sulla specifica doglianza, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all'altra, la quale, essendo passata in giudicato la *ratio decidendi* non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso

l'annullamento, sul punto specifico, della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182).

4. Con il quarto motivo [*«violazione di legge ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 (art. 2697 c.c.; art. 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c.)»*] la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto valido il precetto notificatole (per l'intero e non per la quota ereditaria) nella sua qualità di erede del debitore indicato nel titolo, sul presupposto che non fosse stata provata l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte dei suoi fratelli al momento della notifica del precetto medesimo.

Deduce, in particolare, che la Corte di merito avrebbe omesso di attribuire rilievo alla circostanza, dedotta tra i motivi di opposizione, che gli altri chiamati all'eredità erano già comproprietari della casa di abitazione del *de cuius* e che dopo la morte di costui (verificatasi il 15 dicembre 2014), in qualità di proprietari (benché non residenti) avevano posseduto l'immobile, facente parte dei beni ereditari, per un periodo di tre mesi; periodo che doveva ritenersi sufficiente, ai sensi dell'art.485 c.c., perché fossero considerati eredi al momento della notifica del precetto, avvenuta il 15 marzo 2015.

4.1. Questo motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del *de cuius* secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusta il principio *nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur*), deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto

processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (Cass. 05/08/1997, n.7216; Cass. 12/07/2007, n.15592; Cass. 31/03/2015, n.6431).

Argomentando da tale principio, può dunque affermarsi che, nell'ipotesi in cui questo onere sia osservato – come è accaduto nella fattispecie in esame, ove, opponendosi all'intimazione, Angela aveva dedotto la sua condizione di coobbligata passiva, evidenziando la presenza di altri coeredi, tra i quali la società precettante avrebbe dovuto suddividere l'importo preteso in base al titolo esecutivo ottenuto in confronto del *de cuius* –, il precetto intimato al singolo coerede per l'intero ammontare del credito vantato verso il soggetto defunto deve ritenersi invalido per eccessività della somma intimata, in quanto il creditore era tenuto ad agire esecutivamente in proporzione alle singole quote ereditarie.

Ne segue che la sentenza gravata va cassata in relazione a tale specifica censura.

5. Con il quinto motivo («*violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 477 c.p.c., comma 1*»), la ricorrente denuncia omessa pronuncia in ordine alla doglianza con cui si era lamentato che la notifica del precetto non fosse stata preceduta dal necessario invito al pagamento bonario, così aggravandosi immotivatamente la sua posizione di debitrice.

Deduce che tale omissione, concretando una violazione dei principi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto condurre il giudice del merito ad annullare il precetto notificato da Allianz s.p.a..

5.1. La manifesta infondatezza della questione di diritto sottesa alla censura in esame (atteso che la validità del precetto non è in alcun modo condizionata dalla necessità di un previo invito all'adempimento bonario) rende nuovamente applicabile il



surrichiamato principio che esclude, in funzione della tutela delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la cassazione della sentenza di appello, ove il vizio di omessa pronuncia cada su un motivo con cui è stata posta una questione infondata o inammissibile e il dispositivo della sentenza medesima risulti, pertanto, conforme a diritto nel punto in cui ha respinto l'impugnazione in ordine alla doglianza non esaminata.

6. Con il sesto ed ultimo motivo [*«violazione di legge ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 (art. 91 comma 1 e 92 comma 2, c.p.c., 132 comma 2, n. 4 c.p.c.)»*], Angela si duole della pronuncia sulle spese. Sostiene che il parziale accoglimento dell'appello avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a liquidare in suo favore le spese del secondo grado di giudizio.

6.1. Premesso che la cassazione della sentenza in dipendenza dell'accoglimento del quarto motivo travolge pure ogni statuizione sulle spese, va rilevato che, in sé considerato, il motivo è manifestamente infondato.

Ferma restando la totale soccombenza della ricorrente in primo grado, l'accoglimento parziale dell'impugnazione ha determinato, quanto al grado di appello, una situazione di soccombenza reciproca che costituisce legittimo fondamento della statuizione di compensazione delle spese (art. 92, secondo comma, c.p.c.), la quale appare, pertanto, perfettamente conforme a diritto.

7. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e rigettati gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si uniformerà agli enunciati principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.).

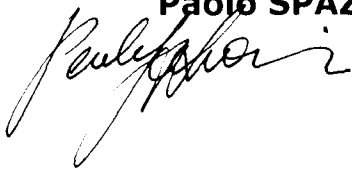
P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 19 maggio 2022.

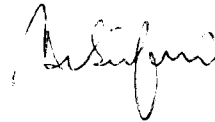
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Paolo SPAZIANI



IL PRESIDENTE

Franco DE STEFANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 13 GIU. 2022



Il Funzionario Cancelliere
L. PALOMETTI



Corte di Cassazione - copia non ufficiale